



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Lavoro CIVILE

Il Giudice dott.ssa Sara Manuela Moglia,  
sciogliendo la riserva assunta,  
premesso che, come da ordinanza resa a verbale in data 10 novembre 2017, questo giudice aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei docenti assegnatari delle cattedre indicate dalla ricorrente nelle sue prime cinque preferenze specificando che a tale incombente doveva provvedersi nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c.;  
rilevato che tale disposizione normativa dispone che la notifica per pubblici proclami sia effettuata previa autorizzazione **richiesta** ed ottenuta dal capo dell'ufficio avanti il quale pende il giudizio, autorizzazione necessaria anche alla determinazione delle modalità con le quali la notifica deve avvenire;  
rilevato che, entro la data indicata dal giudice e stabilita dalla legge come perentoria, parte ricorrente non ha domandato l'autorizzazione alla notifica, come era suo onere fare, ma ha provveduto alla richiesta di pubblicazione del ricorso, mediante un'istanza (cfr. in atti) della quale non è evidente il destinatario e che contiene la domanda di pubblicazione del ricorso e dell'allegata documentazione sul sito Web del Miur;  
rilevato che, nonostante quanto riportato nell'oggetto dell'istanza "richiesta notifica per pubblici proclami" quanto richiesto non corrisponde alla fattispecie descritta nell'art. 150 c.p.c. quanto, piuttosto, ad una modalità di notifica che poteva essere autorizzata ex art. 151 c.p.c. (norma per il vero invocata dalla parte), ma che questo giudice non ha concesso;  
rilevato che, pur a seguito della precisa domanda di determinazione delle modalità di notifica del ricorso ai litisconsorti e la precisa e motivata indicazione data dalla sottoscritta, che ha disposto che l'adempimento avvenisse per pubblici proclami con espresso riferimento all'art. 150 c.p.c., la difesa ha, deliberatamente, deciso di procedere ex art. 151 c.p.c. così contravvenendo all'ordine del giudice e senza avere dallo stesso alcuna autorizzazione;  
ritenuto che tale comportamento non sia idoneo a portare a conoscenza dei litisconsorti il ricorso;  
ritenuto che l'inadempimento abbia ripercussioni anche sulla domanda cautelare posto che, come già anticipato nel verbale del 10 novembre 2017, l'eventuale provvedimento favorevole alla ricorrente potrebbe pregiudicare le posizioni dei docenti litisconsorti;

**P.Q.M.**

Dispone che parte ricorrente provveda alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c. nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 415 c.p.c..

Fissa per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 6 aprile 2018, ore 13.

Si comunichi.

Milano, 9 gennaio 2018



Il Giudice

dott.ssa Sara Manuela Moglia

